

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001224 23.11.2016

_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**PRESA D'ATTO ESITI ACCERTAMENTI SANITARI COMMISSIONE MEDICA DI
VERIFICA. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E
PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA'
LAVORATIVA NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE SIG.RA M.P. –
PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant' Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista l'istanza protocollo n. 0025559 del 27.10.2015 con la quale la Sig.ra Margherita Puglisi, Operatore Tecnico (cat. B) a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, in servizio presso il NED ambulatoriale del Presidio Ospedaliero di Gallarate dell'ex Azienda Ospedaliera Sant' Antonio Abate di Gallarate, ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 della Legge 335/1995, di essere sottoposta a visita

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

medica collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità totale per infermità non derivante da causa di servizio e, in subordine, il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

Letto l'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.335 "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Esaminato il Decreto 8 maggio 1997, n.187 che regola le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata L.335/1995 con particolare riferimento all'istruttoria, alle commissioni mediche, agli accertamenti sanitari nonché alle procedure per la risoluzione del rapporto di lavoro;

Visto inoltre il decreto 12 febbraio 2004 che disciplina le procedure per il riconoscimento della pensione di inabilità ed individua le Commissioni Mediche di riferimento;

Richiamata la nota protocollo n. 0027664 del 19.11.2015, con la quale l'ex Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate ha provveduto ad inoltrare alla Commissione Medica di Verifica competente per sede la richiesta della dipendente in oggetto al fine di espletare gli accertamenti sanitari necessari;

Esaminato l'estratto del Modello Verbale BL/G n.9997 del 31.03.2016 con il quale la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva espresso, nei confronti dell'interessata, un giudizio medico legale di non idoneità assoluta, ma temporanea, per quattro mesi, rinviando la valutazione definitiva sulla sussistenza o meno della impossibilità, da parte della dipendente, di svolgere qualsiasi attività lavorativa al termine del periodo di inabilità temporanea;

Richiamata la nota protocollo n.0014043 del 12.07.2016, con la quale questa Azienda, nell'approssimarsi dei termini di scadenza indicati nel citato Verbale BL/G n.9997 del 31.03.2016, ha provveduto ad inoltrare alla Commissione Medica di Verifica la richiesta di riesame della dipendente in oggetto al fine di accertare la sussistenza della impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa da parte della Sig.ra Margherita Puglisi;

Vista la nota del 10.11.2016, anticipata via pec e registrata al protocollo aziendale n. 0036739 del 11.11.2016, con la quale, a conclusione dell'iter procedurale, la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso il Verbale Modello BL/G n.10878 datato 05.09.2016 - relativo alla visita medica collegiale del 05.05.2016 – riportante il giudizio medico legale espresso nei confronti della Sig.ra Margherita Puglisi, di seguito riportato: "A) NON idonea permanentemente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in modo assoluto. B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa";

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visti gli artt. 37 e 38 del C.C.N.L. 1.09.1995 per il Comparto Sanità che regolamentano le cause di cessazione del rapporto di lavoro e gli obblighi delle parti;

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° settembre 1995 che al terzo comma dell'art. 23 che detta le disposizioni in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta;

Esaminato, altresì, l'art. 8 del D.P.R. 27 luglio 2011, n.171 che, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio, prevede che l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;

Accertato, inoltre, dalla documentazione acquisita agli atti che la dipendente in oggetto ha complessivamente maturato un periodo di contribuzione sufficiente per il riconoscimento del trattamento di pensione previsto dalla vigente normativa;

Accertato, altresì, che la Sig.ra Margherita Puglisi, essendo stata assunta presso l'ex Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate" di Gallarate in data 09.09.1991, ed avendo, quindi, raggiunto un'anzianità di servizio superiore a dieci anni ha maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità, sostitutiva del preavviso, di mesi quattro così come stabilito dalla vigente normativa contrattuale e come da risultanze agli atti;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario prendere atto degli esiti dell'accertamento sanitario sopra descritto e considerare risolto a decorrere dal 11 novembre 2016, giorno di ricezione del verbale della Commissione Medica di Verifica, il rapporto di lavoro con la Sig.ra Margherita Puglisi, in servizio presso il NED ambulatoriale del Presidio Ospedaliero di Gallarate in qualità di Operatore Tecnico (cat. B), a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Dato atto che la S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha accertato, inoltre, che, alla data di cessazione dal servizio, la dipendente in oggetto vanta un residuo ferie - pari a giorni 28,50 di cui 2 riferiti all'anno precedente - maturate e non fruita a causa del perdurare dello stato di grave patologia che ha portato alla risoluzione del rapporto di lavoro oggetto del presente provvedimento;

Letto l'art. 5, comma 8 del d.l. n.98/2012, convertito nella legge n.135/2012 che regola la materia con particolare riferimento al divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruita in attività di servizio;

Richiamato, per altro, il parere espresso dal Dipartimento della Funzione

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Pubblica con propria nota protocollo n.29795/2012 che stabilisce che il divieto pronunciato dalla sopra citata legge 135/2012 “non si applica nei casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

Richiamate, infine, le più recenti circolari e le note informative in merito emanate dall'INPS gestione dipendenti pubblici;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta, registrata al progressivo n.1347 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di considerare risolto, conseguentemente, a decorrere dall'11 novembre 2016, giorno di ricezione del verbale della Commissione Medica di Verifica, il rapporto di lavoro con la Sig.ra Margherita Puglisi, Operatore Tecnico (cat. B) a tempo indeterminato, in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale presso il NED ambulatoriale del Presidio Ospedaliero di Gallarate;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prendere atto del verbale modello BL/G n.10878 del 05.09.2016 con il quale la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Milano, a conclusione dell'iter procedurale di competenza, ha espresso, nei confronti della Sig.ra Margherita Puglisi il giudizio medico legale di seguito riportato: “A) NON idonea permanentemente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in modo assoluto. B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

2° - di considerare risolto, conseguentemente, a decorrere dal 11 novembre 2016, giorno di ricezione del verbale della Commissione Medica di Verifica, il rapporto di lavoro con la Sig.ra Margherita Puglisi, Operatore Tecnico (cat. B) a tempo indeterminato, in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale presso il NED ambulatoriale del Presidio Ospedaliero di Gallarate;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1


(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di riconoscere alla Sig.ra Margherita Puglisi, secondo le risultanze agli atti, quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 1.09.1995 per il Comparto Sanità, nonché la monetizzazione delle ferie maturate e non usufruite;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

